



Roma, 19 luglio 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino
Via Annarumma A., 49
83100 – Avellino

Prot. n. 25/I/0001866

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta all'interpello trasmesso dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino.

L'interpello trasmesso dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino riguarda l'individuazione del medico tenuto ad effettuare, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 977/1967, la visita medica preassuntiva del minore.

In particolare, il comma 3 dell'art. 8 cit., nell'attuale formulazione scaturita dal D.Lgs. n. 262/2000 (recante modifiche alla normativa in materia di protezione dei giovani sul lavoro), stabilisce che le visite mediche, preventive e periodiche, del minore *“sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del servizio sanitario nazionale”*.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Stante la lettura della norma, risulta che il medico abilitato a verificare l'idoneità del minore è colui che appartiene all'organizzazione sanitaria pubblica. Già antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 262/2000, infatti, il comma 3 cit. prevedeva l'effettuazione delle visite mediche *“presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente”*. Da tale formulazione si deduceva l'onere di effettuare la visita esclusivamente presso la struttura sanitaria pubblica o, meglio, l'articolazione territoriale denominata ASL cui la norma faceva diretto riferimento.

Diversamente e in maniera espressa il Legislatore ha previsto in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 626/1994, laddove ha precisato che il medico competente possa essere

un libero professionista oppure un dipendente da una struttura esterna pubblica o privata oltre che dipendente del datore di lavoro; le norme sulla sorveglianza sanitaria sono peraltro applicabili soltanto ai minori adolescenti e non anche ai bambini, sempre che i primi siano adibiti alle attività lavorative soggette a sorveglianza.

In conclusione, ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell'ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Mario Notaro)

PP

LV